Roma, 22 settembre 2026

Spett. Commissione Europea
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market,
Industry, Entrepreneurship and SMEs
(DG GROW) Unit GROW.E.3 –
Barrier Prevention N105 5/25
B-1049 BRUXELLES BELGIUM

Procedura TRIS – Direttiva (UE) 2015/1535
Contributo relativo a notifica 2026/0313/IT

Oggetto: Notifica 2026/0313/IT. Progetto di decreto interministeriale italiano recante la disciplina del "*Sistema di qualità nazionale per il benessere animale - SQNBA*". **Osservazioni sul criterio di individuazione delle professionalità abilitate alle valutazioni SQNBA.**

PREMESSA

Il mancato riconoscimento della formazione specifica dei laureati in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

La Consulta Nazionale dei Laureati in Scienze della Produzione Animale (*operante nell'ambito degli organismi di consultazione del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ma dotata di autonomia propria*) intende richiamare l'attenzione sulle criticità presenti nel progetto di disciplina del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale – SQNBA.

La questione è lineare: se per lo svolgimento di determinate attività nell'ambito del SQNBA viene richiesta una specifica competenza zootecnica, il criterio utilizzato per individuare i professionisti idonei non può prescindere dalla formazione universitaria effettivamente posseduta.

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Via Arenula 71 – 00186 ROMA – tel. 06/6813.4383
e-mail: *agrotecnici@agrotecnici.it*

Consulta Nazionale dei laureati in Scienze della Produzione Animale
Coordinatore: Agr. Dott. Leonardo SANTINAMI – cel. 388/47.81.203
e-mail: *consultascienzeproduzioneanimale@agrotecnici.it*

La previsione che consente di attribuire tali attività al "*dottore agronomo con competenze specifiche nel settore zootecnico*", senza un contestuale ed espresso riconoscimento dei laureati nelle classi L-38 e LM-86, determina una evidente contraddizione.

1. Una professionalità specifica fondamentale per il sistema

In Italia esiste da quasi sessant'anni un percorso universitario specificamente dedicato alle produzioni animali.

Il corso di laurea in Scienze della Produzione Animale fu istituito nell'anno accademico 1968/1969 presso gli Atenei di Bologna, Milano e Pisa. L'attuale classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali" e la successiva laurea magistrale LM-86 rappresentano l'evoluzione di quella formazione specialistica.

Non si tratta quindi di percorsi formativi nati recentemente né di titoli dei quali oggi si tenti di ampliare artificialmente l'ambito professionale in conseguenza dell'introduzione dello SQNBA.

Da quasi sessant'anni il sistema universitario italiano forma professionisti specificamente destinati al settore delle produzioni animali.

La formazione L-38 riguarda direttamente le tecnologie di allevamento, la gestione degli animali da reddito, la genetica e il miglioramento genetico animale, la riproduzione, l'alimentazione e la nutrizione e il razionamento, il benessere animale, la sostenibilità ambientale, la qualità delle produzioni e la gestione tecnico-economica degli allevamenti.

È pertanto difficile comprendere come un sistema nazionale dedicato proprio alla valutazione del processo di allevamento e del benessere animale possa individuare la "competenza zootecnica" senza attribuire rilevanza prioritaria al percorso universitario specificamente costruito per formarla.

2. Il paradosso determinato dall'applicazione del solo criterio ordinistico

La criticità emerge con particolare evidenza analizzando l'accesso alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale.

Le classi di laurea richiamate nel provvedimento in esame, LM-69 ed LM-86 consentono indifferentemente l'accesso all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ed a quello degli Agrotecnici Laureati, previo superamento del relativo esame di Stato abilitante; tuttavia la laurea LM-69, sulla base dei piani di studio, non è sostanzialmente attinente al settore zootecnico; viceversa è pienamente attinente la laurea LM-86.
La laurea triennale L-38, a sua volta assolutamente attinente al settore zootecnico e del benessere animale, consente l'accesso al solo Albo degli Agrotecnici Laureati *(non a quello degli Agronomi*) al quale peraltro accedono anche i laureati LM-86.

Ne deriva un primo paradosso: **due professionisti provenienti dallo stesso ambito universitario delle Scienze delle produzioni animali possono ricevere un trattamento differente non sulla base delle competenze possedute, ma dell'ordinamento professionale al quale il rispettivo titolo (*legittimamente*) consente di accedere.**

Pertanto, qualora l'idoneità ad operare nel SQNBA venisse fatta discendere principalmente dall'appartenenza ordinistica, si potrebbe giungere alla situazione paradossale per cui un professionista proveniente da un percorso prevalentemente forestale e territoriale potrebbe astrattamente rientrare nella categoria professionale considerata idonea, mentre un laureato L-38, formato specificamente nella produzione e gestione degli animali da reddito, ne resterebbe escluso.

È precisamente questo il punto che la Consulta Nazionale dei Laureati in Scienze della Produzione Animale intende evidenziare, per la macroscopica contraddizione rappresentata.

L'appartenenza a un Albo professionale non può essere utilizzata come presunzione automatica dell'esistenza di una competenza specialistica in zootecnia; al contrario, si ritiene che debba prevale il principio della “professionalità specifica” acquisita nel corso degli studi, rispetto alla quale l’iscrizione ordinistica risulta perfino superflua.

3. Competenza ordinistica e competenza specialistica non sono la stessa cosa

Si deve evidenziare come l’Albo degli Agronomi e Forestali sia privo di competenze “esclusive” o “riservate”, posto che la legge professionale di quella categoria *(n. 3/1976 art. 3)* le esclude. La circostanza è altresì confermata dalla giurisprudenza di merito *(Consiglio di Stato sentenza n. 952/2017; Consiglio di Stato sentenza n. 1577/2018; TAR Veneto sentenza n. 440/2018; TAR Abruzzo sentenza n. 208/2020; TAR Veneto sentenza n. 312/2021; Consiglio di Stato sentenza n. 8088/2021).*
Fra le competenze non esclusive dei Dottori Agronomi e Forestali quelle zootecniche sono davvero minime *(art. 3, legge n. 3/1976)* e dunque non si comprende quale sia l’elemento di diritto o di fatto che consente di attribuire loro una “esclusiva” sul tema del benessere animale, più ancora che consente di mortificare i laureati in materie zootecniche (*come i laureati in Classe L-38)* ed esaltare laureati (*come quelli in classe LM-69*) nella generalità dei casi privi di una formazione nella specifica materia.

Non si vuole affermare che un laureato in Classe LM-69 Scienze e tecnologie agrarie non possa eventualmente possedere una preparazione zootecnica significativa (*e comunque mai pari a quella di un laureato L-38*); ciò può essere possibile quando il piano degli studi seguito sia orientato (*nella parte delle materia lasciate alla libera definizione dell’Ateneo, che sono pari al 25% del totale)* alle produzioni animali, ma proprio per questo una tale formazione deve essere dimostrata mediante criteri oggettivi, non potendo essere semplicemente presunta in ragione dell'appartenenza ad un determinato Albo professionale (*peraltro privo di significative competenze zootecniche*).

Per il laureato L-38 o LM-86, al contrario, l'orientamento zootecnico non deriva da una scelta occasionale di alcuni insegnamenti: rappresenta l'oggetto stesso del percorso universitario.

4. Una professionalità già presente negli allevamenti italiani

La richiesta della Consulta Nazionale dei Laureati in Scienze della Produzione Animale è quella di valorizzare il principio della “professionalità specifica”, cioè della reale formazione tipica dei profili formativi, non nasconde l'intenzione di creare una nuova figura professionale.

Questa figura esiste già e opera quotidianamente nel settore zootecnico.

I laureati in Scienze delle Produzioni Animali (*classi di laurea L-38 ed LM-86*) lavorano nelle aziende zootecniche, nell'assistenza tecnica agli allevatori, nell'alimentazione animale, nella gestione della mandria, nel miglioramento genetico, nella qualità delle produzioni, nel controllo dei processi produttivi, nella sostenibilità degli allevamenti e nel benessere animale.

Nella realtà produttiva operano ordinariamente a fianco dei medici veterinari, con professionalità differenti ma complementari.

Il medico veterinario conserva il proprio ruolo insostituibile negli ambiti sanitari, clinici, diagnostici, terapeutici e negli altri atti che l'ordinamento gli riserva.

Il laureato in Produzioni Animali (*classi di laurea L-38 ed LM-86*) opera invece sulla gestione dell'animale e dell'allevamento sotto il profilo produttivo, alimentare, genetico, etologico, organizzativo e tecnico.

Questa complementarità esiste da decenni nel mondo reale.

È quindi singolare che proprio un sistema dedicato alla valutazione della qualità dell'allevamento non riesca a riconoscerla adeguatamente sul piano normativo, ma finisca con il determinare una indebita “esclusiva” professionale in favore di un Albo professionale (*peraltro senza sostanziali competenze zootecniche*) in danno di un altro Albo analogo.

5. La questione posta dalla Consulta Nazionale dei Laureati in Scienze della Produzione Animale

La Consulta non chiede che le valutazioni SQNBA siano riservate ai laureati L-38 o LM-86.

Chiede qualcosa di diverso: **che l'accesso alle attività per le quali è richiesta una competenza zootecnica sia disciplinato attraverso requisiti oggettivi, coerenti e verificabili, facendo prevalere il principio di “professionalità specifica”, senza creare discriminazione sulla base del (*eventuale*) Albo professionale di iscrizione.**

Se il requisito richiesto è la competenza specialistica in zootecnia, tale competenza dovrebbe essere accertata sulla base di elementi quali:

- titolo universitario specifico;
- curriculum accademico e crediti formativi conseguiti nelle discipline zootecniche;
- eventuale formazione specifica relativa allo SQNBA;
- esperienza professionale documentata nel settore delle produzioni animali;
- (*al limite, ma non se ravvede l'effettiva necessità*) iscrizione a un albo professionale che consenta lo svolgimento delle attività interessate.

All'interno di tale sistema, i titoli L-38 e LM-86 devono essere riconosciuti esplicitamente quali titoli universitari specificamente coerenti con la competenza zootecnica richiesta.

Per i professionisti provenienti da percorsi universitari differenti (*e nello specifico la laurea LM-69, richiamata nel provvedimento in esame*) la specifica preparazione zootecnica dovrebbe invece essere verificata e documentata.

Questa impostazione non esclude alcuna professione ordinistica (*pur ritenendola non necessaria, semmai solo utile)*.

Al contrario, evita discriminazioni e sostituisce una presunzione fondata sull'appartenenza ordinistica con un criterio fondato sulla formazione e sulla competenza effettiva.

6. Una questione di coerenza del sistema

Il progetto SQNBA dichiara di voler qualificare la gestione del processo di allevamento attraverso requisiti relativi alla salute, al benessere animale, alla biosicurezza, all'uso razionale degli antibiotici (*per evitare il più possibile fenomeni di antibiotico resistenza*), alla sostenibilità e alla gestione degli allevamenti.

Proprio per questa ragione appare incoerente non attribuire un riconoscimento esplicito ai professionisti la cui formazione universitaria è specificamente dedicata alle produzioni animali.

Il problema non è l'apertura agli iscritti nell'Albo degli Agronomi.

Il problema è attribuire "aprioristicamente" all'iscrizione nell'Albo dei Dottori Agronomi una "esclusiva" nemmeno prevista dalla legislazione italiana e contestualmente non riconoscere alcun valore alla "professionalità specifica" dei laureati in Scienze delle Produzioni Animali.

Pervenendo così ad un paradossale risultato: chi ha pregnanti studi zootecnici e di benessere animale **è escluso** dal poter certificare il benessere animale; viceversa chi ha prevalenti studi forestali è abilitato a certificare il benessere animale. Così valorizzando l'Albo professionale di iscrizione rispetto al percorso universitario che ha materialmente formato lo specialista. È una impostazione che la Consulta Nazionale dei Laureati in

Scienze della Produzione Animale ritiene difficilmente giustificabile, sia in punto di fatto che di diritto.

7. Richiesta

Alla luce di quanto esposto, la Consulta chiede che il progetto venga riesaminato introducendo criteri oggettivi per l'individuazione dei professionisti in possesso delle competenze zootecniche richieste.

In particolare, si richiede:

- il riconoscimento espresso delle classi L-38 e LM-86 quali percorsi universitari specificamente riferiti alle produzioni animali;
- che l'idoneità professionale non venga fatta discendere dalla sola appartenenza a uno specifico Albo professionale e, ove questa appartenenza sia ritenuta utile, che la stessa riguardi indifferentemente gli Albi professionali degli Agronomi e Forestali e degli Agrotecnici Laureati, ai quali i predetti laureati possono iscriversi;
- che, per i titoli universitari non specificamente zootecnici, l'effettivo possesso delle competenze richieste sia verificato mediante curriculum accademico, formazione ed esperienza documentata;
- che restino ferme le competenze riservate al medico veterinario.

La questione posta è esclusivamente di **coerenza tra formazione universitaria, competenza professionale e funzione svolta** ed ovviamente volta a garantire una piena concorrenza, fra soggetti uguali, nel mercato dei servizi professionali.

Se un sistema richiede uno specialista in zootecnia, il primo elemento da valutare deve essere la formazione zootecnica, non l'Albo professionale al quale quella persona appartiene.

Si ringrazia dell'attenzione, distinti saluti.

IL COORDINATORE
Leonardo Santinami
Agr. Dott. Leonardo SANTINAMI